

REGOLAMENTO (CE) N. 1976/1999 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2717/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso (ferrocromo a basso tenore di carbonio) originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2717/93 ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso, di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50, originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistono in un dazio specifico di 0,31 EUR/kg netto di ferrocromo a basso tenore di carbonio.

II. RIESAME

- (2) Il 2 ottobre 1998, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha avviato di propria iniziativa un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base») nonché un riesame in previsione della scadenza in seguito a una domanda dell'industria comunitaria ed ha avviato un'inchiesta. Il riesame intermedio si limitava a chiarire quali erano i prodotti contemplati dalle misure.
- (3) La Commissione ha dato alle parti notoriamente interessate l'opportunità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (4) Il produttore comunitario ha presentato osservazioni per iscritto. Inoltre, ha presentato informazioni anche la Thyssen Aktiengesellschaft, un importatore tedesco non

collegato del prodotto contemplato dalle misure comunitarie.

- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai prodotti contemplati dalle misure ed ha effettuato verifiche in loco presso le sedi delle seguenti aziende:
- Elektrowerk Weisweiler GmbH, Weisweiler, Germania;
 - Zimbabwe Alloys Limited, Gweru, Zimbabwe.

III. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA, IN TERMINI DI PRODOTTI, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/93

- (6) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento definitivo, il prodotto in questione è definito «ferrocromo con un tenore massimo di carbonio dello 0,5 % in peso, di cui ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50» (in appresso denominato «prodotto in esame»).
- (7) Le misure istituite dal regolamento definitivo non specificano il contenuto di cromo minimo del prodotto in esame.
- (8) In applicazione delle note 1.c) e 1.g) del capitolo 72 della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune), anche alcuni prodotti con tenore di cromo superiore al 10 % sono classificabili ai codici NC 7202 49 10 e 7202 49 50 e ad essi si applica pertanto il dazio antidumping summenzionato.
- (9) Tuttavia, nel corso del riesame intermedio è stato determinato che il ferrocromo a basso tenore di carbonio ottenuto dalla lavorazione di rottami di acciaio legato e con un tenore di cromo massimo del 30 % (in appresso denominato «prodotto a basso tenore di cromo») differisce notevolmente dal prodotto in esame sotto diversi aspetti. Tali differenze derivano, in particolare, dal fatto che il prodotto a basso tenore di cromo è ottenuto da ingredienti diversi, che il suo contenuto di cromo nonché il suo prezzo sono notevolmente inferiori a quelli del prodotto in esame e che può essere utilizzato soltanto nella prima fase della produzione di acciaio inossidabile, vale a dire per la preparazione di una colata di acciaio legato grezzo primario.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 246 del 2.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 303 del 2.10.1998, pag. 4.